

Amministrazione provinciale di Pescara
REGOLAMENTO PROVINCIALE COSAP

Direzione Entrate
Canone di concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche

Con il 1° gennaio 2000 è entrato in vigore il nuovo regolamento che disciplina il Canone di Occupazione di Spazio ed Aree Pubbliche ed elimina la vecchia tassa, meglio conosciuta come T.O.S.A.P..

Ufficio Concessioni:	Direzione Entrate
Responsabile del servizio:	Geom. Antonio Violante
Dirigente:	Ing. Giuseppe Melilla
Funzionario:	Dott. Antonio Epifano
Indirizzo:	P.zza Italia, 30
Telefono:	085/3724341/215/249
Orario apertura uffici:	Lun-Ven 9-13, Mart-Giov 15-17.30

Oggetto del canone (art. 37 Reg. COSAP)

Sono soggette al canone le occupazioni permanenti o temporanee realizzate su strade, piazze ed aree appartenenti al demanio o patrimonio indisponibile della Provincia. Sono parimenti soggette al canone le occupazioni di spazi sovrastanti il suolo pubblico (con esclusione dei balconi, verande, bow-window e simili, infissi di carattere stabile), nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa. Il canone si applica anche alle occupazioni realizzate su tratti di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio.

Soggetti obbligati al pagamento del canone (art. 38 Reg. COSAP)

Il canone è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o autorizzazione ad occupare il suolo pubblico e in mancanza di questo dall'occupante di fatto.

Distinzione delle occupazioni e durata (art. 39 Reg. COSAP)

Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti o comunque di un'opera visibile, realizzate a

seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi durata pari o superiore ad un anno. Sono temporanee le occupazioni aventi durata di effettiva occupazione inferiore ad un anno. Sono abusive le occupazioni effettuate senza la prescritta autorizzazione o concessione.

Sono considerate altresì abusive le occupazioni:

- a) difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione;
- b) che si protraggano oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione medesima

Procedimento per il rilascio della concessione ad occupare il suolo pubblico (art. 15 Reg. COSAP)

La domanda per ottenere la concessione di suolo pubblico deve essere inoltrata all'Ente Provincia di Pescara – Ufficio Concessioni e Vigilanza, settore COSAP - P.zza Italia, 30 (fac-simile). In caso di successione o alienazione a qualunque titolo, il subentrante dovrà, entro sei mesi, darne apposita comunicazione ai fini della variazione di intestazione della concessione o autorizzazione. In caso contrario soggetto passivo del canone resterà comunque l'intestatario dell'atto non variato.

Procedimento per il rinnovo della concessione ad occupare il suolo pubblico (art. 33 Reg. COSAP)

L'utente che intenda rinnovare la concessione, deve almeno sei mesi prima della scadenza, inoltrare apposita domanda all'Ente Provincia (fac-simile) corredata dalla prova dell'eseguito pagamento (lettera d, art. 15 Reg. COSAP). La documentazione da allegare alla domanda può essere omessa qualora l'interessato dichiari che non sono intervenute variazioni. In caso contrario soggetto passivo del canone resterà comunque l'intestatario dell'atto non variato. La concessione di suolo pubblico richiesta dall'interessato, ma mai ritirata, determina comunque una sottrazione di suolo pubblico con l'obbligo quindi di provvedere al versamento del canone.

Determinazione del canone (art. 41 Reg. COSAP)

Il canone si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali. Sono escluse dal canone le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare. Il canone è determinato in base alle misure previste dai seguenti articoli del regolamento COSAP:

- art. 44 - Occupazioni temporanee
- art. 45 - Occupazioni permanenti
- art. 46 - Accessi carrabili e pedonali
- art. 47 e 48 - Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo
- art. 49 - Distributori di carburanti e di tabacchi

Modalità e termini di versamento del canone (art. 51 Reg. COSAP)

Per le occupazioni permanenti il pagamento del canone, dovuto per l'intero anno solare, deve essere effettuato contestualmente al rilascio del provvedimento di autorizzazione o di concessione; mentre per le successive annualità il versamento deve essere effettuato entro il 31.01. dell'anno di riferimento. Per le occupazioni temporanee invece il pagamento del Canone deve essere effettuato al momento del rilascio della concessione e comunque non oltre il termine iniziale dell'occupazione stabilito nell'atto stesso. Se il canone da versare è superiore a L. 500.000, per le annualità successive alla prima, può essere corrisposto in n. 4 rate annuali, senza interessi. Il versamento del canone va effettuato a mezzo di bollettino di c/c postale n° 20145652 così intestato: Amministrazione Provinciale – Ufficio Concessioni Stradali – Servizio Tesoreria - 65121 Pescara. Sul bollettino devono essere riportati gli elementi identificativi dell'utente, gli estremi dell'atto di concessione (numero e data del decreto, chilometrica e strada provinciale), l'importo complessivamente dovuto.

Penalità, indennità, sanzioni. (art. 53 Reg. COSAP)

Per omesso o insufficiente versamento, nonché in caso di occupazione abusiva e di mancato rinnovo entro il termine di scadenza dell'autorizzazione o concessione, si applica una sanzione pecuniaria amministrativa pari al 200% dell'ammontare del canone o del maggior canone dovuto. Per il tardivo versamento si applica una penalità commisurata ai giorni di ritardo rispetto alle scadenze stabilite nell'art. 51.

Esclusioni ed agevolazioni dal canone (art. 50 Reg. COSAP)

Sono esclusi dal Canone diverse occupazioni tra le quali a titolo esemplificativo:

1. gli accessi carrabili destinati esclusivamente ai mezzi di locomozione di portatori di handicap motori;
2. l'occupazione di spazi ed aree pubbliche per manifestazioni od iniziative a carattere politico, a condizione che l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati;
3. le occupazioni di aree cimiteriali.

Sono altresì previste agevolazioni per innesti/allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi, nonché per la realizzazione da parte di Comuni di accessi, diramazioni, ed innesti di strade pubbliche.

Riferimenti normativi:

Art. 52 e 63 del D.Lgs. n.446/97 e ss. modifiche ed integrazioni;
Regolamento Provinciale COSAP approvato con delibera del Consiglio provinciale n. 258 del 27/12/99 e ss. modifiche ed integrazioni.